



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 21

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Gidoni, Villanova, Montagnoli, Calzavara, Valdegamberi e Possamai *

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917 “APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI” E AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DA CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI, A NORMA DELL’ARTICOLO 3, COMMA 160, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 maggio 2016.

* Con nota del 12 maggio 2016, prot. 12350 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917 “APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI” E AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DA CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI, A NORMA DELL’ARTICOLO 3, COMMA 160, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662”

Relazione:

Come noto il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 ha inciso profondamente sull’istituto delle banche popolari intervenendo a dettare dei limiti entro i quali è possibile mantenere o acquisire la natura giuridica di banca popolare (attivo nei limiti di 8 miliardi di euro) e quindi avvalersi del regime giuridico loro proprio e stabilendo il percorso giuridico per pervenire, in caso di superamento dei limiti “dimensionali” (attivo superiore a 8 miliardi di euro) alla trasformazione in società per azioni; in conseguenza di tali operazioni vengono anche posti limiti alla rimborsabilità delle azioni al fine di garantire la conservazione dei necessari requisiti patrimoniali, limitando l’esborso massimo cui la banca risulterebbe esposta in caso di recesso dei soci.

Il superamento, per le banche popolari trasformate, dell’istituto del voto capitaro, altro istituto tipico delle banche popolari (vedi articolo 30 del Testo unico bancario ai sensi del quale “Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute” e “Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale”) e la conseguente diffusione dell’azionariato, incideranno conseguentemente anche sulla governance societaria, certo favorendo un ricambio più accentuato.

Non costituisce una valutazione soggettiva ma una evidenza oggettiva l’allarme sociale ingenerato da tali trasformazioni, che se da un lato vengono motivate dalla finalità di rafforzamento del nostro sistema creditizio, dall’altro determinano modifica della governance degli istituti di credito già costituiti in forma di banche popolari e aprono alla quotazione di borsa delle azioni delle spa in cui vengono convertite, secondo logiche estranee alla natura giuridica originaria dell’istituto delle banche popolari e comunque con valori di quotazione in termini, anche drammaticamente, inferiori al valore di acquisto delle azioni medesime, con conseguente concreto rischio di depauperamento dei capitali di risparmio.

Non può né vuole essere questa la sede per discutere delle logiche delle politiche del sistema bancario e creditizio, a livello europeo prima che nazionale, né per affrontare il pur attualissimo tema delle responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali di istituti di credito in difficoltà, oltre che dello stesso apparato di istituti di vigilanza sulla attività bancaria; la finalità è al contempo più limitata e più coerente alle esigenze di quel mondo, spesso di piccoli risparmiatori a reddito fisso, che nel sistema creditizio ed in particolare in quello delle banche popolari ha tradizionalmente riposto la propria, spesso incondizionata, fiducia.

Ed è in questo mondo e da questo mondo che emerge oggi una realtà di reclami e di richieste di risarcimento, oramai computabili in migliaia di unità e quantificabili nell'ordine miliardi di euro.

Il legislatore regionale non dispone di titoli di competenza legislativa in materia, ma facendosi interprete della realtà sociale ed economica, può su temi comunque di interesse non solo per la comunità regionale ma per la intera collettività nazionale, esercitare le prerogative ad esso assegnate dall'articolo 121 della Costituzione, intraprendendo la strada dei progetti di legge statale di iniziativa regionale.

In tal senso si intende procedere con la iniziativa che segue, operando sotto il profilo della disciplina dell'utilizzo in regime di compensazione delle minusvalenze o sopravvenienze passive derivanti anche dalle trasformazioni degli istituti delle banche popolari in società per azioni e delle conseguenti minusvalenze derivanti dalla quotazione di borsa dei relativi titoli azionari.

Come noto, ai sensi del decreto legislativo n. 461 del 1997, per i regimi di risparmio gestito o amministrato, ovvero ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, per la gestione in regime di dichiarazione dei redditi, le minusvalenze accumulate nei singoli periodi di imposta sono compensabili ai fini della tassazione delle rendite finanziarie (o capital gain) ma limitatamente ai soli quattro (4) periodi di imposta successivi.

Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze o comunque non sono state realizzate in misura sufficiente a compensare la minusvalenza, il residuo deve intendersi perduto; quanto sopra rammentando che le minusvalenze possono essere compensate solo con plusvalenze della stessa natura, cioè con guadagni su compravendita di titoli secondo le specifiche della disciplina sopra richiamate (e non con redditi di altra natura).

Si interviene così a modificare tale disciplina, estendendo a dieci anni ed a tutti i regimi di gestione fiscale, dichiarativo come di risparmio gestito o amministrato, la possibilità di utilizzo delle minusvalenze per ammontari superiori alle plusvalenze realizzate in successivi periodi di imposta ed estendendo l'ambito di applicazione di tale disciplina anche al regime delle successioni mortis causa.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917 “APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI” E AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DA CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI, A NORMA DELL’ARTICOLO 3, COMMA 160, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662”

Art. 1 - Modifica all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

1. Al comma 3 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il secondo periodo è così sostituito: *“se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino alla concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il decimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate”.*

2. Al comma 4 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l’ultimo periodo è così sostituito: *“se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il decimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate”.*

Art. 2 - Modifica al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 “Riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è così sostituito:

“5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l’importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il decimo”.

2. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole *“non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di realizzo”* sono sostituite con le parole *“non oltre il decimo periodo di imposta successivo a quello di realizzo”*;

3. Il comma 10 dell’articolo 7 del decreto del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è così sostituito:

“10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il decimo per l’intero importo che trova capienza in essi.”.

Art. 3 - Estensione del regime giuridico di utilizzo delle minusvalenze.

1. La ridefinizione dei termini come previsti all'articolo 1 e 2 della presente legge per l'utilizzo delle minusvalenze in regime dichiarativo ed in regime di risparmio amministrato e risparmio gestito, opera anche nelle ipotesi di trasferimento per successione mortis causa.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"	3
Art. 2 - Modifica al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 "Riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".....	3
Art. 3 - Estensione del regime giuridico di utilizzo delle minusvalenze.	4
Art. 4 - Norma finanziaria.....	4